Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 105

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* | Roma - Martedì, 6 maggio 1952 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1952



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI ED ESAMI



## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 105 DEL 6 MAGGIO 1952:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Elenco delle specialità medicinali nazionali ed estere (e categorie) registrate durante il semestre 1° luglio-31 dicembre 1951.**

(1225)

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 aprile 1952, n. 404.

**Ratifica del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, concernente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Il decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PICCIONI — SFORZA — SCELBA — ZOLI — PELLA — VANONI — PACCIARDI — SEGNI — ALDISIO — FANFANI — MALVESTITI — SPATARO — CAMPILLI — RUBINACCI — LA MALFA — CAPPA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 5 maggio 1952, n. 405.

**Modificazioni alla legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi in Assise.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comma secondo dell'art. 6 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente:

« La determinazione delle sedi delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, delle loro circoscrizioni e del numero dei giudici popolari, potrà essere riesaminata non oltre due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo emanato a norma del comma precedente ».

Art. 2.

L'art. 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente:

« (*Convocazione delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello*). La Corte di assise e la Corte di assise di appello sono convocate dal presidente della Corte di appello del distretto dopo la formazione dei ruoli a norma dell'art. 19 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, sentito il procuratore generale, nella sede stabilita col decreto previsto dall'articolo precedente.

« Lo stesso presidente, sentito il procuratore generale, può ordinare, con decreto motivato, che la convocazione avvenga in altra sede del distretto ».

Art. 3.

L'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente:

« (*Aggiornamento degli albi*). Gli albi definitivi dei giudici popolari formati secondo gli articoli precedenti sono permanenti.

« Per il loro aggiornamento, nel mese di aprile dello anno 1953 e nel mese di aprile di ogni secondo anno dei successivi bienni, il sindaco di ciascun Comune invita con pubblico manifesto tutti coloro che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, a iscriversi, non più tardi del mese di luglio, negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di assise o di Corte di assise di appello.

« Per le altre operazioni di aggiornamento si osservano le disposizioni degli articoli 15 e seguenti e i termini e le modalità in esse stabiliti ».

Art. 4.

L'art. 22 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente:

« (*Liste dei giudici popolari*). Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello forma la lista generale dei giudici popolari ordinari e la lista dei giudici popolari supplenti per le Corti di assise di appello e comunica immediatamente la lista generale dei giudici popolari ordinari ai presidenti dei Tribunali dei luoghi ove hanno sede le Corti di assise,

La stessa operazione, nei quindici giorni successivi, compie il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise relativamente ai giudici popolari della Corte stessa, escludendo dalla lista generale dei giudici popolari ordinari di Corte di assise i giudici compresi in quella per le Corti di assise di appello.

« Qualora la Corte di assise e la Corte di assise di appello siano normalmente convocate anche fuori delle loro sedi, il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise e il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello formano rispettivamente altre liste di giudici popolari supplenti per quanti sono i Comuni di normale convocazione delle assise ».

Art. 5.

All'art. 23 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è aggiunto il comma seguente:

« Per la formazione delle liste dei giudici popolari supplenti vengono imbussolati i numeri corrispondenti agli iscritti negli albi definitivi aventi la residenza nel Comune per cui occorra formare la lista e poi si procede all'estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari ordinari prescritto ».

Art. 6.

L'art. 24 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente:

« (*Imbussolamento delle schede*). Il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise o un giudice da lui delegato, in pubblica udienza, alla presenza del pubblico ministero e di un rappresentante del Consiglio dell'ordine degli avvocati, e con l'assistenza del cancelliere pone in un'urna portante l'indicazione « giudici popolari ordinari » il numero di schede corrispondenti al numero dei giudici della lista generale residenti nei Comuni del circolo.

« In ciascuna scheda è scritto nome, cognome, paternità e residenza di un giudice.

« In una seconda urna portante l'indicazione « giudici popolari supplenti » lo stesso presidente pone le schede dei giudici residenti nel Comune dove ha sede la Corte d'assise, osservate le norme del precedente comma. Per il Comune non capoluogo del circolo l'imbussolamento delle schede è fatto dal presidente del Tribunale locale.

« Il presidente della Corte di appello o un consigliere da lui delegato, in pubblica udienza, alla presenza del pubblico ministero e di un rappresentante del Consiglio dell'ordine degli avvocati e con l'assistenza del cancelliere, pone in tante urne quante sono le Corti di assise di appello del distretto portanti l'indicazione « giudici popolari ordinari », il numero di schede corrispondente al numero dei giudici popolari di Corte di assise di appello della lista generale residenti nei Comuni dei circoli dipendenti dalla Corte di assise di appello presso la quale i giudici popolari sono destinati a prestare servizio. Si osservano le disposizioni dei due commi precedenti.

« Le urne dei giudici popolari ordinari suggellate sono custodite rispettivamente dal presidente della Corte di appello e dal presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise, mentre quelle dei giudici popolari supplenti destinati a prestare servizio in Comune diverso da quello ove ha sede la Corte d'assise, sono custodite dai presidenti dei Tribunali locali.

« Di tutte le operazioni è redatto processo verbale sottoscritto dal presidente, dal pubblico ministero e dal cancelliere ».

Art. 7.

All'art. 27 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è aggiunto il comma seguente:

« Qualora l'assise sia convocata in un Comune per il quale non esista la lista dei giudici popolari supplenti, il presidente imbussola in un'urna i numeri corrispondenti ai nominativi dei giudici popolari residenti nel Comune iscritti nell'albo definitivo e, per i giudici di appello, aventi il titolo di studio prescritto dall'art. 10; quindi procede all'estrazione nei modi indicati nel primo comma ».

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 28 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente:

« Costituito definitivamente il collegio per la prima causa da trattare e compiute le formalità di apertura del dibattimento, tutti i giudici popolari presenti non destinati a formare il collegio vengono licenziati ».

Art. 9.

Il secondo comma dell'art. 30 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente:

« Con la ferma volontà di compiere da uomo di onore tutto il mio dovere, cosciente della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge mi affida, giuro di ascoltare con diligenza e di esaminare con serenità prove e ragioni dell'accusa e della difesa, di formare il mio intimo convincimento giudicando con rettitudine ed imparzialità, e di tenere lontano dall'animo mio ogni sentimento di avversione e di favore, affinchè la sentenza riesca quale la società l'attende: affermazione di verità e di giustizia. Giuro altresì di conservare il segreto ».

Art. 10.

Dopo il secondo comma dell'art. 33 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è aggiunto il comma seguente:

« La disposizione precedente si applica anche quando il giudice popolare di cui è stato estratto il nome risulti, da sentenza passata in giudicato, non più in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 9, oppure risulti, in base a certificato della competente autorità, non più cittadino italiano o di età superiore ai 65 anni ».

Art. 11.

L'art. 49 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente:

« (*Inizio del funzionamento delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello con la nuova composizione*). Le Corti di assise e le Corti di assise di appello con la composizione preveduta da questa legge cominceranno a funzionare entro il 1° settembre 1952 ».

Art. 12.

La dichiarazione di conversione del ricorso in appello di cui all'art. 54 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è operativa soltanto a favore dell'imputato. In tal caso, il pubblico ministero, il quale abbia proposto ricorso, può chiedere la conversione del medesimo in appello entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La dichiarazione è valida anche quando il ricorso riguarda sentenze pronunciate in un giudizio di rinvio dopo annullamento.

Art. 13.

La denominazione di « primo presidente della Corte di appello » usata dalla legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituita da quella di « presidente della Corte di appello ».

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1952

EINAUDI

De Gasperi — Zoli

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1952, n. 406.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma delle Grazie, in San Giovanni a Campo del comune di Giugliano di Campania (Napoli).**

N. 406. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Aversa in data 4 novembre 1950, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma delle Grazie, in San Giovanni a Campo del comune di Giugliano di Campania (Napoli) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Maria SS.ma delle Grazie, sede della parrocchia anzidetta.

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *aprile* 1952
*Atti del Governo, registro n.* 51, *foglio n.* 52. — Frasca

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1952, n. 407.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Cuore di Gesù, in frazione Caldare del comune di Aragona (Agrigento).**

N. 407 Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 7 ottobre 1950, integrato con postilla 15 novembre 1950, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Cuore di Gesù, in frazione Caldare del comune di Aragona (Agrigento) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa del SS.mo Cuore di Gesù, sede della parrocchia anzidetta.

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *aprile* 1952
*Atti del Governo, registro n.* 51, *foglio n.* 55. — Frasca

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1952, n. 408.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Nicolao, in comune di Monsummano (Monsummano Alto) (Pistoia).**

N. 408. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Pescia in data 1° maggio 1945, integrato con dichiarazioni 31 agosto 1951, relativo alla erezione della parrocchia di San Nicolao, in comune di Monsummano (Monsummano Alto) (Pistoia).

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *aprile* 1952
*Atti del Governo, registro n.* 51, *foglio n.* 54. — Frasca

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1952, n. 409.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione Pestarena del comune di Macugnaga (Novara).**

N. 409. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Novara in data 19 marzo 1950, integrato con postilla e dichiarazione 5 giugno 1951, relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione Pestarena del comune di Macugnaga (Novara).

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *aprile* 1952
*Atti del Governo, registro n.* 51, *foglio n.* 53. — Frasca

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1952, n. 410.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Martino Vescovo, in frazione Lovera del comune di Bonvicino (Cuneo).**

N. 410. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Mondovì in data 21 aprile 1951, integrato con postilla 12 novembre 1951, relativo alla erezione della parrocchia di San Martino Vescovo, in frazione Lovera del comune di Bonvicino (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *aprile* 1952
*Atti del Governo, registro n.* 51, *foglio n.* 56. — Frasca

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1952, n. 411.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Patrocinio di San Giuseppe, in frazione Blangetti del comune di Pianfei (Cuneo).**

N. 411 Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Mondovì in data 10 maggio 1951, relativo alla erezione della parrocchia del Patrocinio di San Giuseppe, in frazione Blangetti del comune di Pianfei (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *aprile* 1952
*Atti del Governo, registro n.* 51, *foglio n.* 57. — Frasca

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1952.

**Sostituzione di un membro della Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, in base al quale è stata costituita la Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura;

Visto il decreto Ministeriale 21 dicembre 1948, relativo alla nomina del dott. Elio Lusignoli a membro della Commissione centrale suddetta quale rappresentante della Confederazione nazionale coltivatori diretti;

Vista la nuova designazione fatta in data 21 febbraio 1952 dalla predetta Confederazione nella persona dell'avv. Odoardo Censi, in sostituzione del dott. Elio Lusignoli chiamato ad altro incarico;

Decreta:

E' chiamato a far parte della Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura l'avv. Odoardo Censi, quale rappresentante della Confederazione nazionale coltivatori diretti, in sostituzione del dottor Elio Lusignoli.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1952

*Il Ministro*: RUBINACCI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1952*
*Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 270.* — LAMICELA

(2045)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1952.

**Nomina della Commissione interministeriale per la liquidazione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi situati in territorio prebellico jugoslavo o nel territorio ceduto alla Repubblica Federale Popolare Jugoslava ai termini del Trattato di pace.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 5 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064;

Viste le designazioni fatte a' sensi della legge sopracitata dalle Amministrazioni interessate;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione interministeriale prevista dalla sopracitata disposizione di legge;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione interministeriale per la liquidazione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi situati in territorio prebellico jugoslavo o nel territorio ceduto alla Repubblica Federale Popolare Jugoslava a termini del Trattato di pace e che siano stati sottoposti alla nazionalizzazione, alla riforma agraria od a qualsiasi altra misura di carattere generale o particolare concernente la proprietà in Jugoslavia ad eccezione di quelli oggetto di applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace, è costituita come segue:

Petruzzi dott. Giovanni, primo presidente di Corte d'appello con funzioni di presidente di sezione della Corte Suprema di cassazione, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia, presidente;

Torrente dott. Andrea, consigliere della Corte Suprema di cassazione, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia, vice presidente;

Ciampini dott. Tommaso, consigliere della Corte dei conti, membro effettivo in rappresentanza della Corte dei conti;

Grimaldi dott. Giuseppe, primo referendario della Corte dei conti, membro supplente in rappresentanza della Corte dei conti;

Salvatori avv. Aristide, vice avvocato dello Stato, membro effettivo in rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato;

Vitucci avv. Elio, vice avvocato dello Stato, membro supplente in rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato;

Di Cristina dott. Alfredo, ispettore generale del Tesoro, membro effettivo in rappresentanza del Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro;

Gonella dott. Aldo, direttore di governo di 2ª classe, membro supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro;

Romagnoli ing. Pietro, ispettore generale dei SS. TT.EE., membro effettivo in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Conti ing. Vincenzo, ingegnere principale di sezione dei SS.TT.EE., membro supplente in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Patacchini dott. Sanzio, capo sezione del Ministero del tesoro, membro effettivo in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato;

Milazzo dott. Vincenzo, vice segretario del Ministero del tesoro, membro supplente in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato;

Barbosi dott. Giulio, consigliere di governo, membro effettivo in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Coronini dott. Guglielmo, Mareschi comm. Severino, Merlini comm. Filippo e Tacconi avv. Antonio, membri effettivi, rappresentanti di categoria designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Derencin dott. Italo, Fabrizi dott. Carlo, Polesini march. Francesco e Prodam ing. Attilio, membri supplenti, rappresentanti di categoria designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Marchese dott. Alfonso, primo segretario di governo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana in servizio presso la Direzione generale del tesoro, segretario.

Art. 2.

Con successivi decreti sarà provveduto alla nomina dei membri supplenti ancora non designati nonchè di altri funzionari o tecnici per l'esame di casi particolari.

Art. 3.

La Commissione di cui al presente decreto avrà sede presso il Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro Ispettorato rapporti finanziari con l'estero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1952

*Il Ministro*: PELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1952*
*Registro Tesoro n. 8, foglio n. 220.* — GRIMALDI

(2049)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1952.

**Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Milano.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Milano;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Milano n. 00445 in data 14 febbraio 1952, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Fossati Giuseppe, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla Associazione sindacale interessata (Unione sindacale provinciale C.I.S.L.), in quanto dimissionario, con il sig. Ferrucci Aldo della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il sig. Fossati Giuseppe è sostituito con il sig. Ferrucci Aldo, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 marzo 1952

*Il Ministro*: RUBINACCI

(2046)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1952.

**Sostituzione di un sindaco effettivo della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 13 dello statuto della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti, approvato col regio decreto 25 maggio 1936, n. 1216;

Visto il proprio decreto 6 maggio 1946, con il quale è stato ricostituito il Collegio sindacale della predetta Cassa;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla sostituzione del dott. Ferdinando Roselli, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Carlo Gasparri, già sindaco supplente, è nominato sindaco effettivo della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in sostituzione del dott. Ferdinando Roselli.

Il dott. Raffaele Orefice è nominato sindaco supplente della predetta Cassa in sostituzione del dott. Carlo Gasparri.

Roma, addì 15 aprile 1952

*Il Ministro*: RUBINACCI

(2002)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Scambio delle ratifiche del Trattato di pace, amicizia e collaborazione tra l'Italia e San Domingo, concluso a Ciudad Trujillo il 27 settembre 1949.**

Addì 25 aprile 1952, in base all'autorizzazione disposta con legge 24 novembre 1950, n. 1100, è stato effettuato in Roma lo scambio degli strumenti di ratifica del Trattato di pace, amicizia e collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Domingo, concluso a Ciudad Trujillo il 27 settembre 1949.

(2022)

---

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Revoca di trasferimento di notaio**

Con decreto Ministeriale 30 aprile 1952 è stato revocato il decreto Ministeriale 16 novembre 1951, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Belcastro Luigi del comune di Carolei, distretto notarile di Cosenza, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Savelli, distretto notarile di Catanzaro.

(2050)

**Trasferimento di notai**

Con decreto Ministeriale 30 aprile 1952:

Cotugno Angelo, notaio residente nel comune di Adelfia, distretto notarile di Bari, è traslocato nel comune di Mola di Bari, stesso distretto;

Bonelli Umberto, notaio residente nel comune di Sampeyre, distretto notarile di Cuneo, è traslocato nel comune di Costigliole Saluzzo, stesso distretto;

Buonasorte Vincenzo, notaio residente nel comune di Orsara di Puglia, distretto notarile di Foggia, è traslocato nel comune di Orta Nova, stesso distretto;

Chiodi Daelli Angelo, notaio residente nel comune di Castano Primo, distretto notarile di Milano, è traslocato nel comune di Milano;

Calvano Celestino, notaio residente nel comune di Almese, distretto notarile di Torino, è traslocato nel comune di Saronno, distretto notarile di Milano.

(2051)

---

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Divieti di caccia e uccellagione**

Fino al 31 dicembre 1953, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e la uccellagione nella zona della provincia di Pavia, della estensione di ettari 9 circa, compresa nel comune di Cozzo Lomellina, delimitata dai seguenti confini

a *sud*: canneto proprietà Buscaiola;
ad *ovest*: proprietà Buscaiola;
a *nord*: canneto proprietà Cantalupo, proprietà Garibaldi Ferragatta;
ad *est*: risaia stabile proprietà diverse.

Fino al 30 giugno 1953 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e la uccellagione in alcuni boschi di proprietà del comune di Carrara, frazione Castelpoggio (Massa Carrara), denominati Selva, Acquanera, Puntone, Pianacce e Pizza della estensione complessiva di ettari 140.

(1962)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1960)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 40.

In applicazione dell'art. 7 del decreto Ministeriale 20 gennaio 1945 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1960):

| Serie e Numero | Ufficio che ha emesso il titolo | Persona che ha denunziato il titolo | Capitale nominale |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Serie D 167352 | Tesoreria provinciale di Reggio Calabria | Evoli Tiberio fu Giacomo, dom. a Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) . . . . . | 50.000 |
| » D 167353 | Come sopra . . . . . . . . . | Come sopra . . . . . . . | 50.000 |
| » E 168683 | Tesoreria provinciale di Torino . . . . | Aglietto Maria fu Giuseppe ved. Candelo, dom. a Torino, via Coazze n. 2 . . . . . | 100.000 |

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 31 marzo 1952

*Il direttore generale*: DE LIGUORO

(1539)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 41.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per le operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 344/404 — Data: 17 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Henrico Giovanni fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1950) — Capitale L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 343/403 — Data: 17 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Henrico Maria fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1950) — Capitale L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 691 — Data: 19 febbraio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Caretta Caterina fu Stefano — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 42.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 322 — Data: 13 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Taranto — Intestazione: Lentini Giuseppe fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 12.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 60 — Data: 9 aprile 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione: Botte Antonio di Samuele — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3638 — Data: 31 dicembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Roma — Intestazione: Coppola Luigi di Domenico — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5943 — Data: 6 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Rannisi Salvatore fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 1000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 31 marzo 1952

*Il direttore generale* DE LIGUORO

(1540)

## MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

### Perdita di diritto di decorazioni al valor militare

A norma delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 24 marzo 1932, n. 453, il sottonotato ex militare è incorso nella perdita di diritto delle decorazioni al valor militare e del relativo soprassoldo annuo, nonchè delle distinzioni onorifiche di guerra di cui all'art. 2 del regio decreto n. 695 dell'8 maggio 1933 a decorrere dalla data sottoindicata:

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE

Pagliano Carlo fu Maurizio e fu Rambaldi Angela, classe 1889, distretto militare di Savona, ex colonnello cavalleria, decreto 14 luglio 1948, a partire dal 9 luglio 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR MILITARE

Pagliano Carlo fu Maurizio e fu Rambaldi Angela, classe 1889, distretto militare di Savona, ex colonnello cavalleria, regio decreto 4 luglio 1920, a partire dal 9 luglio 1945.

CROCE AL VALOR MILITARE

Pagliano Carlo fu Maurizio e fu Rambaldi Angela, classe 1889, distretto militare di Savona, ex colonnello cavalleria, regio decreto 3 giugno 1926, a partire dal 9 luglio 1945.

(2004)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Graduatoria generale del concorso a diciassette posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C, grado 13°) nell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, indetto con decreto Ministeriale 12 maggio 1950.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;
Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381;
Visto il decreto Ministeriale 12 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno successivo, registro n. 5, foglio numero 142, con il quale è stato bandito un concorso per esami a diciassette posti di alunno d'ordine in prova, grado 13°, nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visti gli atti e la relazione finale della Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso per esami indetto con decreto Ministeriale 12 maggio 1950, citato nelle premesse, per diciassette posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°) nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1. Orlandi Gilda . . . punti 16,90
2. Cristofari Maria . . . » 16,22
3. Mazza Maria Teresa . . . » 16,12
4. Di Sante Giorgio . . . » 15,65
5. Zurlo Alfredo . . . » 15,30
6. Platino Vincenzo . . . » 15,27
7. Gambini Antonio . . . » 15,17
8. Contratti Clara . . . » 15,15
9. Ummarino Renata . . . » 15,10
10. Ronchetti Concetta . . . » 15,07
11. Bruni Antonio . . . » 15,05
12. Marsanich Tristano . . . » 15 —
13. Cenci Nella . . . » 14,92
14. Clivio Maria Antonia, orfana di guerra » 14,90
15. Muti Marcello, partigiano-combattente » 14,70
16. Oliva Carlo . . . » 14,47
17. Lantieri Anna . . . » 14,45
18. Sgandurra Corrado . . . » 14,42
19. Giulianelli Fiorenza . . . » 14,40
20. Tinari Vladimiro . . . » 14,35
21. Polizzi Giuseppe . . . » 14,32
22. Crespina Luciana, orfana di guerra » 14,30
23. Cassone Fedele . . . » 14,25
24. Marrocco Rosa Maria . . . » 14,22
25. Caramazza Valeria . . . » 14,21
26. Validoni Vittorio, combattente . . . » 14,18
27. Cavazzini Giuseppina . . . » 14,17
28. Mastrogiovanni Germano . . . » 14,15
29. Giacconi Tullio . . . » 14,12
30. Calfa Ezio . . . punti 14,10
31. Labonia Rinaldo . . . » 14,07
32. De Santis Renato, combattente . . . » 14 —
33. Grimaldi Edoardo . . . » 14 —
34. Poscolieri Francesco, combattente . . . » 13,95
35. Dell'Orco Giuseppe . . . » 13,93
36. Giuliani Wanda . . . » 13,92
37. Pirro Giuseppe . . . » 13,90
38. Stella Stelvio . . . » 13,85
39. Villani Osvaldo . . . » 13,82
40. Trovato Alfio . . . » 13,80
41. Castellani Giuseppe . . . » 13,62
42. Chiantera Raffaele, combattente . . . » 13,61
43. Coarelli Roberto . . . » 13,60
44. Meloni Redo . . . » 13,55
45. Mosca Tommaso . . . » 13,50
46. Costa Elisabetta . . . » 13,47
47. Marzeddu Stelio . . . » 13,37
48. Salvatore Lidia Maria, orfana di guerra » 13,35
49. Chimenti Mario . . . » 13,25
50. Martini Maria Luisa . . . » 13,22
51. Giudice Francesco . . . » 13,21
52. Manco Antonia . . . » 13,20
53. Quaranta Domenico . . . » 13,19
54. Campanelli Otello . . . » 13,12
55. Simili Maria Antonietta . . . » 13,10
56. Renzetti Emilio . . . » 13 —

Art. 2.

Pertanto sono dichiarati vincitori nell'ordine sottoindicato i signori:

1. Orlandi Gilda
2. Cristofari Maria
3. Mazza Maria Teresa
4. Di Sante Giorgio
5. Zurlo Alfredo
6. Platino Vincenzo
7. Gambini Antonio
8. Contratti Clara
9. Ummarino Renata
10. Clivio Maria Antonietta
11. Muti Marcello
12. Crespina Luciana
13. Validoni Vittorio
14. De Santis Renato
15. Poscolieri Francesco
16. Chiantera Raffaele
17. Salvatore Lidia Maria

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, dopo i vincitori, nell'ordine sottoindicato, i signori:

1. Ronchetti Concetta
2. Bruni Antonio
3. Marsanich Tristano
4. Cenci Nella
5. Oliva Carlo
6. Lantieri Anna
7. Sgandurra Corrado
8. Giulianelli Fiorenza
9. Tinari Vladimiro
10. Polizzi Giuseppe
11. Cassone Fedele
12. Marrocco Rosa Maria
13. Caramazza Valeria
14. Cavazzini Giuseppina
15. Mastrogiovanni Germano
16. Giacconi Tullio
17. Calfa Ezio
18. Labonia Rinaldo
19. Grimaldi Edoardo
20. Dell'Orco Giuseppe
21. Giuliani Wanda
22. Pirro Giuseppe
23. Stella Stelvio
24. Villani Osvaldo
25. Trovato Alfio
26. Castellani Giuseppe
27. Coarelli Roberto
28. Meloni Redo
29. Mosca Tommaso
30. Costa Elisabetta
31. Marzeddu Stelio
32. Chimenti Mario
33. Martini Maria Luisa
34. Giudice Francesco
35. Manco Antonia
36. Quaranta Domenico
37. Campanelli Otello
38. Simili Maria Antonietta
39. Renzetti Emilio

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1952

*Il Ministro*: RUBINACCI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *marzo* 1952
*Registro Lavoro n.* 6, *foglio n.* 237. — LAMICELA

(1934)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.